



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PROT.

N. 24

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
PROROGA.

VISTI:

- l'art. 50 del Decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare i commi 5 e 6; - il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO che, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 19 del 11.03.2020 «MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI»; n. 20 del 12.03.2020 «MODIFICA TEMPORANEA PER RAGIONI SANITARIE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI CIMITERI»;

RITENUTO di prorogare l'efficacia di tali ordinanze fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e comunque fino a diversa disposizione in applicazione dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 ;

DISPONE

La proroga dell'efficacia di tali ordinanze fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e comunque fino a diversa disposizione in applicazione dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19;

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla osservare;

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio-on line e la comunicazione della stessa a tutti gli operatori del mercato

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

San Vito al Tagliamento, 26.03.2020

IL SINDACO
On. Di Bisceglie dott. Antonio

